

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**Sede di ROMA**

**RICORSO**

Nell'interesse di **Associazione Sergej Rachmaninov** (C.F. e P. IVA: 97004490658), con sede legale in Mercato San Severino, via A. Guerrasio n. 54, c.a.p. 84085, in persona della legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Mirella D'Ascoli (C.F. DSCMLL72S52H703Z), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato **Silvio Pascucci** (C.F. PSCSLV90L12H501Q - pec [silviopascucci@ordineavvocatiroma.org](mailto:silviopascucci@ordineavvocatiroma.org)), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC [silviopascucci@ordineavvocatiroma.org](mailto:silviopascucci@ordineavvocatiroma.org), e domiciliata presso lo stesso domicilio digitale;

- *Ricorrente*

**contro**

**Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo**, in persona del ministro *pro tempore*;

- *Resistente*

**e nei confronti di**

**Ente Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Opera Music Management S.R.L. Impresa Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *Controinteressati*

**per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari**

(i) del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 5 agosto 2022, rep. 947, nella parte in cui ha escluso la Ricorrente dalla percezione del contributo;

(ii) del Verbale del 12 e 13 luglio 2022, n. 6, della riunione della Commissione Consultiva per la Musica e relativi allegati, comprese le

schede di valutazione nella parte in cui la Commissione ha assegnato alla domanda presentata dall'Associazione Sergej Rachmaninov un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa, rep. n. 47 del 5 agosto 2022;

(iii) per quanto occorrer possa:

- del DM. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il DM 25 ottobre 2021 rep. 377 del 26 ottobre 2021, assieme ai relativi allegati,

- del Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi ad oggetto la previsione dei punteggi massimi attribuibili dalla Commissione;

- del Decreto ministeriale 25 maggio 2022, rep. n. 223, avente ad oggetto la nomina della Commissione Consultiva per la Musica;

- della comunicazione del Ministero della Cultura del 21 ottobre 2022, con la quale è stata respinta la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi dalla Sergey Rachmaninov;

(iv) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente, *medio tempore* intervenuto.

\*\*\*

## FATTO

### **I. La normativa di riferimento.**

1. La legge 30 aprile 1985, n. 163, rubricata "*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*" ha istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo ("*FUS*"). Il FUS rappresenta il meccanismo utilizzato dal Governo Italiano per regolare l'intervento di finanziamento pubblico allo spettacolo e per fornire sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese italiani operanti negli ambiti della musica, della danza, del teatro, del circo e spettacolo viaggiante, nonché a progetti multidisciplinari e iniziative di rilevanza nazionale.

2. Con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del luglio 2017 (“*D.M. 27 luglio 2017*”, anche “*Decreto*”) sono stati stabiliti i criteri per l’erogazione e le modalità per l’anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del FUS.

Afferma il Decreto che l’erogazione di detti contributi deve avvenire tenendo conto dei seguenti obiettivi strategici:

- (i) promozione del settore culturale e del sistema dello spettacolo dal vivo;
- (ii) progressione del ricambio generazionale;
- (iii) sviluppo dei presupposti per un riequilibrio territoriale dell’offerta e della domanda;
- (iv) incremento della capacità di operare in rete tra soggetti del sistema artistico e culturale;
- (v) garanzia della solidità gestionale, della riconoscibilità, dell’impatto mediatico, nonché della qualità e della diversificazione del progetto da finanziare al fine di intercettare pubblico ed incrementare la fruizione della cultura.

3. Ai sensi dell’art. 23, comma 1, D.M. 27 luglio 2017, i contributi per le attività concertistiche e corali possono essere rilasciati in favore delle *“attività concertistiche e corali di cui all’articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, [eseguite da] organismi che organizzino in Italia, nell’anno, almeno quindici concerti”*. A sua volta, la legge 14 agosto 1967, n. 800 precisa che *“Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro ... Nell’assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi”*

4. Con D.M. 25.10.2021 rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, il Ministero della Cultura ha approvato i *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la*

liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul cd. F.U.S., Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024”, apportando una serie di modifiche al contenuto dell’originario D.M. 27 Luglio 2017 allo scopo di favorire l’accesso alle misure di sostegno – attraverso l’ampliamento della platea dei richiedenti e dei potenziali beneficiari; ovvero con l’individuazione di requisiti meno stringenti (art. 44) e l’aumento dei progetti ammissibili - (anche) in ragione del gravissimo impatto provocato dalla pandemia su tutta la filiera dello spettacolo.

Ad ogni modo, con il predetto D.M. si è disposto che il Ministero della Cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo, conceda contributi a soggetti aventi i requisiti, da valutare, per progetti triennali e programmi annuali, negli ambiti, settori, sottosectori e fasce di cui all’Allegato 0A.

5. La valutazione delle domande proveniente dagli operatori avviene ai sensi dell’art. 5 D.M. 27 luglio 2017, per come modificato dal D.M. 25.10.2021. In forza di tale previsione, spetta alle Commissioni consultive appositamente nominate il compito di svolgere la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale secondo i (seguenti) parametri di cui all'Allegato B del Decreto.

Tabella 18. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l’offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale Organizzazione di corsi e concorsi
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	9. Valorizzare l’impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

Qualora i progetti non dovessero raggiungere la soglia minima di “ammissibilità qualitativa”, la domanda viene respinta per carenza di qualità artistica.

6. Infine, per quanto riguarda l'ambito "Musica", i punteggi massimi attribuibili per il settore "programmazione di attività concertistiche e corali" sono fissati nel Decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021.

Allegato B Qualità artistica

Triennio 2022/2023/2024

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	2	
			Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	3	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto	7	
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	6	
			Organizzazione di corsi e concorsi	2	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti	1	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	3	
	SOCCETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell' Agenda 2030	1
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2	
		Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	3		

\*

## II. La domanda dell'Associazione Sergej Rachmaninov.

7. La Sergej Rachmaninov (di seguito, "Associazione" o "Ricorrente") è un'associazione - basata sull'autofinanziamento o sul solo sostentamento per il tramite di contributi di enti pubblici e privati - che si occupa della qualificazione, tutela, miglioramento culturale sociale ed artistico dei suoi soci e della collettività nei campi dello spettacolo, della cultura e delle attività artistiche in generale.

A tale scopo l'Associazione partecipa, promuove ed organizza manifestazioni musicali, teatrali, di animazione, di moda ed artistiche; promuove ed organizza dibattiti, conferenze e corsi di aggiornamento di qualificazione professionale (nei campi della pittura, fotografia, canto, danza, recitazione ...); cura la pubblicazione e diffusione gratuita di giornali di rilevante impatto culturale nel territorio campano.

Fondata nel 1998, l'Associazione si è subito contraddistinta per essere riuscita a promuovere una serie di importantissimi concerti di musica

sinfonica e ad organizzare la manifestazione denominata “*Irnofestival*” (che nel 2022 è giunta alla XXIV edizione). È questa una manifestazione itinerante che – nel coinvolgere i Comuni della Valle dell’Irno (Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Mercato San Severino ...), la Provincia e la città di Salerno – promuove la grande musica italiana e internazionale con orchestre ed artisti internazionali .

8. Nel gennaio/febbraio 2022, la Ricorrente ha presentato istanza di ammissione al contributo (la “*Domanda*”) per l’ambito musica, settore programmazione di attività concertistiche e corali di cui all’art. 23 del Decreto, allegando sia la “*domanda di progetto triennale 2022 – 2024, prime istanze triennali*”, sia la “*domanda di programma annuale – 2022*”.

9. L’Associazione, in particolare, ha chiesto di essere ammessa ai contributi Ministero della Cultura per il finanziamento di una serie di attività culturali che vedranno come ospiti importantissimi musicisti del panorama italiano (ad esempio, i Solisti del Teatro alla Scala di Milano; il Nuovo Trio Italiano d’Archi [composto dalle prime parti dell’orchestra sinfonica nazionale della Rai di Torino]; l’Orchestra filarmonica di Cracovia...); sia per il noto “*Irnofestival*” che da oltre 20 – grazie anche al costante patrocinio del Comune di Salerno e della Regione – ha luogo nel territorio campano e, segnatamente, nella cornice del Duomo di Salerno (luogo simbolo della cultura e dell’arte della città).

10. In data 12 e 13 luglio 2022, giusto verbale n. 6, si è riunita la Commissione Consultiva per la Musica (di seguito, la “*Commissione*”) per l’esame e la valutazione dei progetti triennali 2022 – 2024 e dei programmi annuali relativi al settore della programmazione di attività concertistiche e corali. In totale, sono stati portati all’attenzione della Commissione ben 146 istanze.

Nel Verbale viene dato atto di come “*la Commissione, come convenuto in linea generale per tutti i settori, attribuisce i punteggi sia al progetto triennale che al programma annuale e, qualora i punteggi per i progetti triennali coincidano con*

*quelli annuali i primi non verranno esplicitati e non saranno allegate le relative tabelle con i punteggi”.*

**11.** Limitatamente a quanto di interesse nella presente sede, la Commissione, **senza motivare in alcun modo le proprie conclusioni**, ha respinto la Domanda della Ricorrente per *“per carenza di qualità artistica”*. Nonostante l’evidente pregio artistico del progetto, le proposte dell’Associazione sono state valute con un punteggio complessivo di **appena 7,5 punti**, così da non poter raggiungere *“la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 27 luglio 2017 e s.m.i.”*.

Di seguito si riporta la valutazione compiuta dalla Commissione, la quale aveva a disposizione un **totale di 35 punti assegnabili**:

- (i) Qualità della direzione artistica: 1 punto (max 2);
- (ii) Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati: 1 punto (max 3);
- (iii) Qualità artistica del progetto: 1 punto (max 7);
- (iv) Innovatività del progetto e assunzione del rischio culturale: 0 punti (max 6);
- (v) Organizzazione di corsi e concerti: 0,5 punti (max 2);
- (vi) Multidisciplinarietà dei progetti: 0,5 (max 1);
- (vii) Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani: 0 (max 3);
- (viii) Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente: 1 (max 3);
- (ix) Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale ...: 0,5 punti (max 1);
- (x) Strategia di comunicazione ...: 1 punto (max 2);
- (xi) Integrazione con strutture e attività del sistema culturale: 1 punto (max 2);

(xii) Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali:  
0 punti (max 3).

**12.** Il giudizio della Commissione è stato recepito nel **Decreto del** Direttore Generale della Direzione Spettacolo del Ministero della Cultura del 5 agosto 2022, rep. 947, dove la Domanda presentata dall'Associazione figura tra quelle non ammesse al finanziamento (il "*Provvedimento*").

\*

### **III. La richiesta di intervento in autotutela da parte dell'Associazione**

**13.** Considerata la manifesta illogicità dei punteggi assegnati - tale certamente da travalicare qualunque ambito di discrezionalità amministrativa del giudizio - in data 1° ottobre 2022 l'Associazione ha formalmente richiesto al Ministero della Cultura di voler "*procedere alla revisione dei punteggi assegnati*".

**14.** Il Ministero ha riscontrato tale istanza solo in data 21 ottobre 2022, con comunicazione volta esclusivamente a rappresentare che "*il riesame su istanza di parte dei progetti triennali e dei programmi annuali - con revisione e riassegnazione dei punteggi - non è previsto dal DM. 27 luglio 2017 e successive modifiche. L'organismo istante, in ogni caso, ha facoltà di partecipare ai prossimi bandi annuali che saranno pubblicati sul sito internet della Direzione Generale Spettacolo qualora in possesso dei requisiti previsti*".

**15.** La risposta fornita dall'Amministrazione non soddisfa in alcun modo l'interesse dell'Associazione, la quale vede pregiudicata la propria posizione giuridica - non potendo percepire alcun contributo - a causa degli illogici ed irrazionali punteggi che sono stati assegnati dalla Commissione all'odierna ricorrente.

\* \* \*

La Ricorrente ritiene manifestamente illogica, irrazionale ed immotivata la valutazione condivisa dalla Commissione rispetto alla Domanda presentata. Essendo stato precluso alla medesima l'accesso ai contributi FUS, si rende necessario adire codesto Ecc.mo TAR affinché voglia



annullare i provvedimenti perché illegittimi in ragione delle seguenti argomentazioni in

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1 E 3 DELLA L. N. 241/90, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**I.1** A fronte delle indicazioni contenute nel Decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 – dove sono riportati i punteggi massimi attribuibili per ciascuno degli ambiti e per ciascuna delle categorie – nello svolgimento delle proprie mansioni la Commissione ha totalmente omesso un fondamentale passaggio valutativo.

Nella seduta del 12 luglio 2022 la Commissione si è limitata a richiamare (tra l'altro in maniera illogica) i criteri prescritti dal Decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 senza tuttavia motivare in alcun modo i giudizi elaborati sulle domande degli operatori; neppure in via di estrema sintesi, e nemmeno con riferimento a quei progetti – come quello della Ricorrente – per i quali ha ritenuto di esprimere, con esiti preclusivi, un punteggio di qualità artistica inferiore a 10 punti.

**I.2** Come chiarito in narrativa, la normativa di riferimento non offre indicazioni precise rispetto ai parametri cui orientarsi per l'attribuzione dei punteggi: tanto il Decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, quanto l'Allegato B del Decreto, infatti, si limitano a fissare quelli che sono i punteggi massimi attribuibili per ciascun "fenomeno" (genericamente descritto).

La genericità dei criteri di valutazione, così come l'assenza di ulteriori indicazioni per la gradazione dei punteggi min/max, lascia supporre che

la previsione dei soli punteggi massimi ad opera dei vari decreti direttoriali abbia lo scopo di fissare un primo livello (generale e astratto) di valutazione teso ad autolimitare la sfera di discrezionalità tecnica della Commissione.

Proprio per questo motivo la Commissione, nell'esprimere il proprio giudizio sulle varie istanze e sulla loro rispondenza a ciascun "obiettivo operativo", innestando la propria valutazione concreta nel solco dei parametri di massima sugellati a monte, avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali ha deciso di attribuire un determinato punteggio in luogo di un altro.

Detto in altri termini: vista la previsione del solo punteggio massimo per ciascun obiettivo dei progetti (ad esempio 3 punti per la "*qualità della direzione artistica*"), la Commissione - per poter garantire l'imparzialità, trasparenza e buona amministrazione - avrebbe dovuto chiarire il percorso logico seguito nella valutazione e nell'assegnazione di un punteggio graduato (talvolta anche decimale) o pari a 0.

Anche in presenza di valutazioni che sono espressione di discrezionalità tecnica, ovvero di valutazioni che sono espresse tramite il semplice "voto numerico", nell'ambito di una procedura selettiva nella quale si accede a fondi pubblici i criteri per l'assegnazione dei punteggi e i relativi giudizi degli organi competenti devono essere predisposti in maniera quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentirne, all'occorrenza, un sindacato esterno.

**L.3** Nell'odierna vicenda i criteri di valutazione implicavano ampi margini di apprezzamento discrezionale da parte della Commissione; tuttavia i criteri, non essendo sufficientemente prefissati dal Ministero, avrebbero dovuto essere precisati e chiariti dalla Commissione per poter svolgere la funzione di parametro di riscontro al soggetto intenzionato a ricostruire l'iter logico seguito dai commissari e comprendere il voto numerico attribuito al suo progetto.

I.4 Ad esempio, l'Associazione ha ottenuto un solo punto su tre per la voce "Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati".

Di tale valutazione - che sarà contestata nel prosieguo - la Ricorrente non riesce a comprendere le ragioni: un solo punto le è stato attribuito nonostante le attività programmate prevedano la partecipazione di noti artisti di fama nazionale e internazionale, come ad esempio i Solisti del Teatro alla Scala di Milano; oppure il Nuovo Trio d'archi composto dalle prime parti dell'orchestra sinfonica nazionale della RAI di Torino.

I.5 Ad affliggere l'operato della Commissione è, dunque, un vizio motivazionale assolutamente insuperabile; vizio che comporta una radicale e insanabile illegittimità della complessiva operazione valutativa, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità poste a presidio di tutte le procedure selettive (specie se destinate alla concessione di fondi pubblici).

In assenza della previa fissazione di sufficienti criteri e sub-criteri di massima, la valutazione della Commissione, in quanto non motivata in alcun modo, risulta drasticamente arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur se "legittimamente" espressa mediante il giudizio, sintetico, del voto numerico.

Appare pertanto evidente la violazione delle disposizioni di tutte le previsioni in epigrafe di motivo in ragione della eccessiva genericità dei criteri di valutazione dei progetti che, se da un lato ha reso incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nella redazione del giudizio, dall'altro ha esposto tale organo ad una azione arbitraria e oggettivamente insindacabile.

\*

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 10 FEBBRAIO 2014, OLTRE CHE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELLA COMMISSIONE E DI**

**COLLEGIALITÀ DELLA DECISIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

**II.1** Fermo quanto sopra esposto, la Ricorrente non può esimersi dal portare all'attenzione del Collegio alcune peculiarità che, nel caratterizzare l'odierna vicenda, dimostrano l'assenza di una adeguata istruttoria da parte della Commissione e l'esistenza di alcune "anomalie" nella sua composizione.

**II.2.1** Iniziamo con le anomalie nella composizione della Commissione e con le peculiarità che hanno contraddistinto la riunione del 12 luglio.

Al riguardo, questa Difesa non può omettere di rilevare la recente vicenda che ha visto coinvolto uno dei componenti della Commissione.

Il Prof. Antonino Marcellino, come si evince dal CV reso disponibile dal Ministero della Cultura, ha assunto il ruolo di "*Presidente del Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma*" a partire dal dicembre 2020.

Tuttavia, con Decreto del 22 aprile 2022, rep. 361, dell'allora Ministro dell'Università e della Ricerca, il Prof. Marcellino è stato "sollevato" dal proprio incarico ("*ed è sospesa nei [suoi] riguardi l'erogazione dell'indennità a decorrere dalla data di insediamento dei commissari*") giusta nomina di due Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 64-bis D.L. 77/2021.

La previsione appena citata, al comma 7, stabilisce "*Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi*

*indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione".*

Il commissariamento che ha destituito il Prof. Marcellino dal suo incarico di Presidente del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" si è reso necessario a causa di gravi e numerose criticità sia antecedenti, sia contemporanee al suo mandato.

Il MUR, per la precisione, riconduce la necessità di attivare il meccanismo (di salvaguardia) del commissariamento ai casi delle lettere a) e b) del comma 7 dell'art. 64-bis D.L. n. 77 del 2021 (convertito dalla Legge n. 108 del 2021), vale a dire alle ipotesi di *"gravi e persistenti violazioni di legge / impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione"*.

E sempre il MUR, riferendosi ad uno scambio formale di corrispondenza con il Presidente Marcellino e con l'allora Direttore (anch'esso commissariato) ha dato chiaramente atto di una (grave) situazione caratterizzata dalla *"... persistente inclinazione di tali due organi a realizzare una sorta di autogestione, con sempre maggiore tendenza alla autoreferenzialità, alla proroga di atti precedenti, ancorché critici, nonché alla mancata comunicazione di atti e fatti di gestione al Ministero vigilante, comportamenti questi per nulla conformi al quadro regolatorio del Conservatorio e delle altre Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale in Italia.*

*Ed in tale prospettiva - da parte dei due suddetti organi - viene, quindi, artificialmente giustificata l'ennesima violazione di regole e disposizioni poste a presidio del corretto funzionamento dell'ente, ma anche delle più elementari norme di correttezza istituzionale e di collaborazione e trasparenza nei riguardi del Ministero vigilante, anche dopo la diffida avviata da dicembre ai fini espliciti di verificare i presupposti legali del commissariamento.*

*Trattasi, quindi, di comportamento amministrativo autoassolutorio e autonomista, ostativo a qualsiasi proficuo tentativo di confronto o dialogo o controllo collaborativo, altresì indice, come già rilevato, di una significativa tendenza ad una forma di autoregolamentazione.*

*Sì che gli elementi ricavabili dall'atto di sindacato ispettivo di cui alla Interpellanza urgente 2- 01460, nonché dalla citata nota in data 25 marzo 2022 del Presidente e del Direttore, denotano un quadro aggiuntivo e complessivo ormai compromesso, che, unito alle significative criticità ancora operanti sulla gestione contabile, fanno emergere uno scenario pluriennale di irregolarità gravi, che non può essere ulteriormente tollerato dal Ministero vigilante ...”.*

La vicenda appena accennata pone in luce la radicale fragilità e inaffidabilità della valutazione espressa da un componente che, pochi mesi prima della riunione per l'ammissione dei progetti ai contributi FUS, era stato “commissariato” dall'allora Ministro dell'Università e della Ricerca per atti di *mala gestio*.

La presenza di un decreto di commissariamento – tra l'altro ex comma 7, lett. a), art. 64-bis del D.L. n. 77 del 2021 – è fattispecie certamente inconciliabile con i principi alla base della normativa che regola la nomina e il funzionamento della Commissione.

Sia il D.M. 29 ottobre 2007 “*Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo*”, sia il successivo D.M. 10 febbraio 2014, impongono chiaramente che i commissari vengano selezionati tra “*tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni ... [i commissari, inoltre] sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:*

- a) di non avere in corso procedimenti penali;*
- b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze delle commissioni”.*

Lo scopo di tali previsioni è quello di assicurare non soltanto la professionalità della Commissione, ma anche l'integrità "morale e reputazionale" dei suoi componenti: il riferimento ai "*fatti attinenti alle competenze delle commissioni*" non deve essere interpretato limitativamente alle vicende direttamente connesse all'erogazione di contributi da parte della Commissione, ma nella più ampia accezione per cui ad assumere rilievo è qualsiasi fattispecie in cui si registra un cattivo esercizio di funzioni analoghe a quelle che la legge attribuisce alla Commissione.

D'altronde, non sarebbe ragionevole che a decidere della concessione di contributi statali sia un soggetto - per quanto di indiscussa preparazione tecnica - attinto da un provvedimento di commissariamento per *mala gestio* di risorse pubbliche.

Una simile evidenza, che ad avviso della scrivente Difesa avrebbe dovuto indurre il Prof. Marcellino a rinunciare al proprio incarico (così come da impegno recato nella dichiarazione allegata al CV), solleva serie e concrete perplessità non solo sulla genuinità della composizione della Commissione, ma anche sulla affidabilità e ragionevolezza dei giudizi da questa espressi.

**II.2.2** Deve poi segnalarsi che la commissaria Silvia Talassi si è collegata da remoto solamente alle ore 15.00.

**Anche questa circostanza è rilevante perché alle ore 15.00 l'esame delle prime istanze triennali ex art. 23, co. 1 del Decreto era già terminato.** Da Verbale risulta infatti che, dopo una pausa di circa un'ora, ovvero alle ore 14:45 la Commissione abbia iniziato "*l'analisi e la valutazione collegiale delle istanze relative al settore dei complessi strumentali ...*").

Ciò significa che la Dott.ssa Talassi non ha partecipato in alcun modo all'esame dei progetti ex art. 23.

Ebbene, rispetto alle commissioni giudicatrici, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria – pur avendo riconosciuto il fondamento della decisione collegiale nelle valutazioni *uti singuli* – si è più volte pronunciata rappresentando la necessità e convenienza del confronto dialettico tra i commissari. Nell'ambito dell'operato della Commissione occorre distinguere tra attività di valutazione ed attività meramente preparatoria; mentre nel primo caso la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali vi è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di un corretto esame delle domande e della formazione della volontà dell'organo collegiale, così necessariamente non avviene per le attività preparatorie o vincolate, rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo (cfr. in termini TAR Aosta, Sez. I, 27 giugno 2017, n. 39; Consiglio di Stato, Sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331).

La discussione e il confronto, in quanto aventi una funzione arricchente, capace di mettere in relazione dialettica competenze e professionalità diverse – pur dovendo il commissario esprimere il grado di preferenza in base al proprio personale e impregiudicato convincimento – devono sempre essere garantiti.

Gli apprezzamenti dei singoli commissari, nel rispetto del personale convincimento di ciascun soggetto, sono facilitati dal preventivo “incontro” dialettico che consente a ciascuno di essi di esprimere la propria (personale) valutazione una volta terminato il confronto.

Dunque, se per un verso è corretto fare riferimento al “convincimento personale”, per un altro il processo di formazione della valutazione deve essere il frutto del confronto (prima), e della sintesi (dopo), essendo questi i momenti in cui la collegialità fornisce occasione di raffronto e di messa a sistema delle valutazioni individuali.



Se queste sono le premesse dalle quali occorre muovere, è evidente che nel caso di specie il principio di collegialità – posto a fondamento della legittimità e ragionevolezza del giudizio della Commissione – sia stato gravemente eluso.

La commissaria Silvia Talassi ha infatti preso parte alla riunione della Commissione solamente quando la medesima stava iniziando l'analisi e la valutazione delle istanze relative al settore dei complessi strumentali di cui all'art. 21, co. 1 e 2 del Decreto (*vids.* pag. 19 del Verbale).

Eppure, nonostante detta circostanza, il Verbale non chiarisce in che modo la commissaria abbia potuto esprimersi sulle domande esaminate precedentemente al suo collegamento; né fornisce informazioni in merito ad un eventuale confronto con gli altri commissari rispetto ai progetti già valutati prima del suo arrivo; né, ancora, reca indicazione delle modalità che sono state attuate per garantire l'esame e la valutazione collegiale dei progetti triennali e dei programmi annuali (e ciò, si noti, malgrado il Verbale, a pag. 3, reciti espressamente "La Presidente e i Commissari procedono collegialmente all'esame e alla valutazione dei progetti triennali").

Anche questa situazione milita a favore della bontà delle censure formulate dalla Ricorrente.

**II.2.3** Infine, quanto al difetto di istruttoria, la Commissione non ha dedicato tempo sufficiente all'analisi dei progetti (complessi, articolati ed eterogeni tra loro) che le sono stati sottoposti.

Come emerge testualmente dal Verbale impugnato, nella giornata del 12 luglio 2022 la Commissione ha valutato **ben 146 istanze** con le quali gli operatori chiedevano dietro presentazione di apposito progetto triennale e/o programma annuale (quindi, documenti separati descrittivi l'offerta con tanto di documentazione a corredo) l'accesso ai contributi FUS.

La seduta della Commissione si è protratta per circa 8 ore: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e poi dalle 14.30 alle 18.30.

Un simile lasso di tempo non è sufficiente per un esame adeguato e corretto della qualità artistica delle istanze presentate dai candidati.

In appena **8 ore (480 minuti)**, la Commissione è stata chiamata a valutare **146 progetti** per l'accesso al contributo destinato alla "*Programmazione di attività concertistiche e corali*", all'incirca **3.28 minuti a progetto**.

$$480 \text{ minuti} / 146 \text{ progetti} = 3.28 \text{ min. a progetto}$$

Si precisa che la Scrivente Difesa è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un'offerta (come di un elaborato concorsuale) può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della commissione, l'utilizzo di modelli precompilati, etc ....

Tuttavia, mette conto evidenziare che nel caso di specie oggetto della valutazione da parte della Commissione erano progetti (complessi ed articolati) ideati dai candidati per soddisfare al meglio tutti e 12 i criteri di valutazione previsti dal Decreto.

Nel fare ciò, gli aspiranti beneficiari del contributo hanno dovuto, per esempio, descrivere nel dettaglio le attività proposte, i luoghi di esecuzione, gli ospiti invitati e la loro rilevanza nazionale/internazionale, l'utilizzo dei *social media* per coinvolgere il maggior numero di utenti possibili, le eventuali iniziative per rilanciare il turismo in zone "difficili", eventuali collaborazioni con istituti scolastici per il coinvolgimento dei più giovani, la tecnologia impiegata per rendere gli spettacoli più interattivi e coinvolgenti, etc. ....

Insomma, si tratta di progetti complessi ed eterogeni (ed infatti, il settore "attività concertistiche e corali" ricomprende, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 tutte le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto), la cui valutazione non può esaurirsi in poco più di tre minuti.

\*

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 17 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 97 COST. E 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO IN DATA 12 LUGLIO 2022. ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

**III.1** Si è precedentemente dimostrata l'esistenza di una serie di indici sintomatici (vere e proprie criticità) del difetto di istruttoria che affligge la decisione della Commissione, nonché della manifesta illogicità e irragionevolezza dei punteggi assegnati.

Restano, adesso, da confutare le singole voci di punteggio, posto che nel caso di specie gli errori in cui è incorsa la Commissione si traducono in un travisamento dei fatti talmente macroscopico ed abnorme da essere evidente e sindacabile da parte di Codesto Ecc.mo Giudice.

A questo riguardo va innanzitutto ricordato quanto si trova scritto nel Verbale, ossia "La Presidente e i Commissari procedono collegialmente all'esame e alla valutazione dei progetti triennali 2022 - 2024 e dei programmi annuali 2022 presentati dagli Organismi istanti per l'attività di musica classica di cui all'art. 23, c.1, del DM 25.10.2021, rep. 377/2021 ... La Commissione ... attribuisce i punteggi sia al progetto triennale che al programma annuale e, qualora i punteggi per i progetti triennali coincidano con quelli annuali, i primi non verranno esplicitati e non saranno allegate le relative tabelle con i punteggi. Inoltre ...

attribuirà il punteggio pari a zero in particolare qualora un fenomeno risulti: a) non presente; b) non compilato; c) non pertinente".

Per quanto riguarda la Ricorrente, la Commissione le ha assegnato un totale di 7,5 punti (rispetto ai 35 assegnabili), impedendole di accedere alla fase successiva per appena 2,5 punti.

In particolare è stato assegnato un punteggio pari a 0 per le voci "innovatività del progetto", "interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani" e "sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali".

**Questo significa che rispetto ai suddetti parametri previsti dal Decreto la Commissione ha ritenuto l'offerta culturale dell'Associazione come se la stessa non fosse presente, compilata o pertinente.** Tuttavia, come ampiamente argomentato in precedenza, è difficile (*i.e.* impossibile) comprendere quali siano le ragioni alla base di un simile convincimento dei commissari in assenza di una motivazione perché le informazioni fornite dalla Ricorrente in merito ai suoi "rapporti internazionali" dovrebbero considerarsi "*non pertinenti*".

**III.2** Ma procediamo con ordine, soffermandoci su quei giudizi espressi dalla Commissione che appaiono maggiormente irrazionali e illogici:

- **Qualità della Direzione Artistica** (punteggio assegnato 1; punteggio massimo 2). La qualità della direzione artistica è un criterio con il quale si valuta il responsabile del progetto sotto il profilo artistico e culturale, sia come soggetto, sia per quello che è il valore della sua personalità e delle sue qualità riversate nel progetto stesso. La direzione artistica delle iniziative della Associazione è stata affidata al pianista e compositore **Tiziano Citro**. Sinteticamente si precisa che il Maestro Citro (CV in atti) ha studiato presso il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno e presso il Conservatorio Statale di Musica "Domenico

Cimarosa” di Avellino, conseguendo i diplomi di pianoforte, composizione e strumentazione per banda. Ha studiato anche musica corale e direzione di coro, con relativo diploma presso il Conservatorio Piccinni di Bari. Ha al suo attivo oltre 100 brani scritti dal 1990 ad oggi, sia come pianista solista che come accompagnatore (eseguendo performance sia in Italia che all'estero). Nel giugno 2019 una sua composizione per viola e pianoforte è stata eseguita a Napoli in prima esecuzione assoluta dalla prima viola del Teatro Alla Scala di Milano. Il suo brano “Omaggio a Ludwig” è stato definito dalla stampa come “... *un omaggio alla musica di Beethoven ... [Esso] prende spunto da temi notissimi, la celebre figurazione del “destino che bussava alla porta” della Quinta Sinfonia; quello dalla Sonata detta “Al chiaro di luna”; e altri, magari da pagine d’album celeberrime come “Per Elisa”. Ma tali temi si intrecciano, vengono sfalsati, in un gioco di rinvii e strati che in alcuni punti si contaminano felicemente con richiami al jazz, e più propriamente al sincopato tipico del rag-time. Il tutto avviene con una felicità scritturale e una levità che definirei lucidamente essenziale, e che sfugge ai rischi cui una simile operazione avrebbe potuto incorrere ...*”. Il Maestro Citro pubblica per diverse edizioni musicali ed è docente di Teoria analisi e composizione presso il Liceo Musicale di Napoli. Inoltre, non può mancare di osservarsi come il Maestro Citro abbia ricoperto la carica di segretario artistico-organizzativo del teatro comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino, contribuendo alla sua apertura dopo oltre 80 anni di inattività; ed è stato segretario - organizzativo della rassegna multimediale “Tempo incerto” inserito negli annali dell’arte di A. Bonito Oliva. Onestamente, non sono comprensibili le ragioni per cui Commissione abbia attribuito un solo punto alla scelta della Ricorrente di affidarsi ad un professionista quale è il Maestro Tiziano Citro.

- Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati** (punteggio assegnato 1; punteggio massimo 3). Tra i nomi di rilievo che l'Associazione ha inteso coinvolgere nelle proprie attività si menzionano:
 
  - l'Ensemble de **"I Solisti del Teatro Alla Scala di Milano"** (Fabrizio Meloni - clarinetto [vds. <http://www.colibriensemble.it/fabrizio-meloni-3/>]; Fabien Thouand - oboe [recentemente nominato insegnante presso il *Royal Collage of Music of London*]; Gabriele Screpis - fagotto), nata dalla volontà del Maestro Riccardo Muti e la direzione artistica di Leyla Gencer (scomparsa nel 2008); l'Accademia raccoglie l'eredità della scuola dei "Cadetti della Scala", voluta da Arturo Toscanini nel 1950 per garantire la trasmissione della tradizione italiana;
  - la formazione del **"Nuovo Trio Italiano d'Archi"**, composto dalla prime parti dell'orchestra sinfonica nazionale della Rai di Torino (segnatamente, Alessandro Milani - violino; Luca Ranieri - viola; Pierpaolo Toso - violoncello) che è stata invitata dalle più prestigiose istituzioni concertistiche italiane e estere come Unione Musicale di Torino, Amici della Musica di Verona, Serate Musicali di Milano, Stagione dei Concerti del Teatro Verdi di Sassari, ed ha al suo attivo numerosi concerti con prime esecuzioni assolute e collaborazioni con artisti di fama internazionale; molti dei suoi concerti sono stati trasmessi dalla Rai e, addirittura, nel 2017 il Trio ha inaugurato la rassegna *"I Concerti della Cappella Paolina"* al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, mentre nel luglio 2019 ha debuttato nella Repubblica Popolare Cinese con due concerti a Pechino;
  - il pianista **Emilio Aversano** [[http://www.emilioaversano.net/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=6:biografia&Itemid=102&lang=it](http://www.emilioaversano.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=6:biografia&Itemid=102&lang=it)], vincitore del concorso per esami e titoli nei Conservatori e docente di pianoforte

principale presso il Conservatorio di Salerno, più volte in grado di suscitare l'entusiasmo del noto critico musicale e Vice - Caporedattore del Corriere della Sera Gian Mario Benzing; **4. L'Orchestra filarmonica di Cracovia**, tra le più importanti della Polonia; etc ... Anche in questo caso, l'attribuzione di 1 punto su tre appare difficilmente giustificabile.

- **Qualità artistica del progetto** (punteggio assegnato 1; punteggio massimo 7). Esageratamente bassa è stata, poi, la valutazione compiuta dalla Commissione per la categoria in esame. L'Associazione aveva segnalato la sua partecipazione a primarie manifestazioni nazionali, quali "*Musica in Giardino*" presso la Città di Ravello; nonché la sua intenzione di procedere con la Rassegna "*Foglie d'Autunno*" presso il Teatro Aldo Giuffrè di Battipaglia (unico punto di aggregazione artistica di una città per troppo tempo danneggiata e culturalmente abbandonata anche a causa del ripetuto scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche [vds. il D.Pr. 19 giugno 2013, pubblicato sulla GU n. 157 del 6 luglio 2013]). Inoltre, l'Associazione ha rappresentato nella propria domanda l'importanza del "*IrnoFestival*": una manifestazione multiculturale e multidisciplinare giunta oramai alla 24°edizione (con il patrocinio del Comune di Salerno e della Regione Campania), che nell'anno corrente si è svolta nell'Atrio del Duomo di Salerno con la partecipazione di artisti di primissimo ordine (il già menzionato primo clarinetto della Scala di Milano Fabrizio Meloni insieme al violoncellista Jorge Bosso; il pianista Jazz Lello Petrarca; il quintetto di fiati dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il coreografo Claudio Malangone ...). Tutto ciò, infine, sena considerare i 4 concerti organizzati nell'auditorium del carcere di Salerno in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia.

- **Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale** (punteggio assegnato 0; punteggio massimo 6). La Commissione, attribuendo un punteggio addirittura inferiore ad 1, ha evidentemente trascurato nella propria valutazione una serie di elementi. La proposta della Ricorrente tende la mano alle nuove tecnologie e alla innovatività degli spettacoli. L'Associazione aveva infatti reso noto la sua intenzione di avvalersi di un recente sistema di video mapping (ossia la tecnologia che permette la proiezione di immagini sulle superfici degli edifici per creare spettacolari effetti in 3D) all'interno di *location* già di per sé meravigliose quali il Duomo di Salerno e il Palazzo Vanvitelliano; nonché di ulteriori strumenti tecnologici e digitali (Live Art; Video performance, caschi per la proiezione 3D e sensori) tali da garantire allo spettatore la piena immersione nei luoghi degli eventi. **Nonostante ciò, il punteggio attribuito è stato di 0 punti come se questa parte del progetto non fosse presente, pertinente o compilata.**
- **Organizzazione di corsi e concerti** (punteggio assegnato 0,5; punteggio massimo 2). La Ricorrente aveva proposto 3 diversi corsi di perfezionamento, della durata di cinque giorni ciascuno, per consentire agli studenti dei licei e dei conservatori campani di confrontarsi con alcuni dei più grandi esponenti della scena musicale classica italiana (Marco Traverso; Fabrizio Meloni ed il pianista Emilio Aversano). Ciononostante il punteggio attribuito è di appena 0,5.
- **Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani** (punteggio assegnato 0; punteggio massimo 3). È questo un criterio con il quale si dovrebbe valutare la dimensione quantitativa della diffusione della cultura teatrale sia presso i giovani nei luoghi della loro



formazione, che presso il pubblico in generale. In questo caso il punteggio assegnato dalla Commissione al progetto è pari a 0 si ribadisce (anche in questo caso, come se tale parte del progetto **non fosse presente, pertinente o compilata**). Eppure l'Associazione, come ben descritto nella propria domanda, opera da tempo in collaborazione con molti istituti – di ogni ordine e grado – presenti nel territorio campano per favorire lo sviluppo delle doti artistiche dei più giovani nelle realtà scolastiche. Tra le varie iniziative della Ricorrente vi è quella denominata “*Gli incontri col Maestro*”, ossia delle masterclass dove si vuole favorire l'incontro tra studenti e primi nomi della musica classica italiana; egualmente significativo è il progetto di educazione musicale di base, ideato in collaborazione con il Ministero della Giustizia, per i reclusi nel carcere di Salerno; nonché altre lezioni da svolgersi presso l'Università di Roma 3 per gli studenti del corso di musicologia, storia della musica e dello spettacolo (*vids.* la manifestazione di interesse versata in atti) Infine, per quel che riguarda gli altri interventi di educazione e promozione presso il pubblico, mette conto rilevare che l'Associazione, sin dall'anno 1998 (anno della sua fondazione), è attiva sul territorio campano per promuovere l'arte e la cultura musicale (*cfr.* art. 2 dello statuto). Essa, infatti, è stata capofila del progetto “*Spettacoland in Campania*”, finanziato con misura PAC III – DGRC n. 225 del 12 luglio 2013 per totali 75.000,00 Euro. Tutti questi elementi sono stati gravemente trascurati dalla Commissione.

- **Strategia di comunicazione** (punteggio assegnato 1; punteggio massimo 2). Consapevole dell'importanza dei *social network* e delle nuove frontiere del digitale, l'Associazione ha investito moltissimo sul fronte della *digital communication* rivolta ai più giovani. Ha nominato sia un responsabile dell'ufficio stampa (coadiuvato

dall'agenzia Immediadesign di Salerno) per la corretta gestione della comunicazione e per l'elaborazione di un report delle attività digitali costantemente aggiornato; sia un responsabile dei *social media* per la gestione dei profili sulle principali piattaforme digitali dove poter trasmettere le varie dirette rivolgendosi ad un pubblico composto da più fasce d'età. L'Associazione si è poi impegnata non solo ad utilizzare il sistema di *streaming*, così da coinvolgere il maggior numero di utenti possibili, ma si è anche mostrata disponibile a sviluppare una applicazione per la promozione dei vari concerti ed esibizioni. Insomma, essa ha dimostrato di essere sì dedicata allo studio e alla diffusione dell'arte classica, ma anche di nutrire particolari attenzioni nei confronti del futuro e delle nuove tecnologie digitali e per un maggior coinvolgimento delle nuove generazioni.

- **Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali** (punteggio assegnato 0; punteggio massimo 3). Anche in relazione a tale fattispecie non si comprende l'attribuzione del punteggio a fronte dei solidi contatti sviluppati dalla Ricorrente sul piano nazionale ed internazionale. L'Associazione infatti, da oltre vent'anni ospita all'interno degli eventi da questa organizzati, orchestre Russe, Bulgare, Rumene e Polacche. Dal 2017 fa parte del CCN Centro Commerciale Naturale di Cava De' Tirreni, svolgendo il ruolo artistico di organizzatrice di eventi. La Ricorrente ha altresì siglato collaborazioni con la Filarmonica di Cracovia, con l'orchestra di Bacau. Dal febbraio 2022 l'Associazione è anche iscritta al circuito MED (Movimento Musica e Danza della Regione Campania - Il Sistema MeD è un'associazione aderente all'Unione Regionale AGIS Campania e all' AGIS Nazionale. Ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione della musica e della danza, sostenendo la produzione, la promozione, la distribuzione, la

comunicazione di concerti e spettacoli di danza e balletto, con un intensa attività progettuale e di programmazione). Infine la Ricorrente ha dato vita ad una rete denominata "IncontrArti" il cui scopo è intercettare pubblico nuovo e differenziato e di programmare interventi di educazione per accrescere la qualità della fruizione della cultura, individuando *partners* ideali con i quali condividere progetti e obiettivi.

**III.3** In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si insiste per l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe. La Commissione, nel rendere il proprio giudizio, ha evidentemente trascurato alcuni aspetti della Domanda della Ricorrente; questi ultimi, qualora fossero stati correttamente considerati e valutati, avrebbero consentito all'Associazione di raggiungere la soglia minima qualità artistica richiesta dalla normativa speciale.

\*

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 10 FEBBRAIO 2014, OLTRE CHE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI IN DIRITTO.**

**IV.1** Da ultimo, gli atti impugnati si appalesano illegittimi in quanto la Commissione è stata costituita in violazione di quanto previsto dalle rilevanti disposizioni di legge. In particolare, il ruolo di Presidente della Commissione è stato assunto da un soggetto - la Dott.sa Antonietta Cerocchi - sprovvista delle qualifiche prescritte dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89.

**IV.2** Per meglio argomentare la censura si deve ricostruire il quadro normativo di riferimento.

In primo luogo, l'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 (di seguito solo "*D.P.R. n. 89/2007*") dispone che "*Ogni commissione è composta da sette*

*componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito [...]”*. Con il D.M. 29 ottobre 2007 sono state poi regolate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni consultive per lo spettacolo: segnatamente, l’art. 8 di tale D.M. disponeva che che *“Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo [...]*. Ogni commissione è composta da sette componenti, *incluso il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, con funzioni di presidente [...]”*.

Successivamente, con l’emanazione del D.M. 10 febbraio 2014, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato rideterminato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, il numero dei componenti degli organismi collegiali.

Attualmente, stante quanto recita l’art. 2 del D.M. 10 febbraio 2014 *“Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo [...]*. Ogni commissione è composta da tre componenti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente e da due componenti designati dalla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 [...]”.

Dalla lettura delle disposizioni citate emerge, pertanto, come la carica di Presidente della Commissione debba necessariamente essere ricoperta da un Direttore Generale. Detta scelta risiede nella necessità di garantire che il massimo esponente della Commissione sia espressione di volontà amministrativa/ministeriale (oltre che soggetto in possesso di particolari competenze in materia).

**IV.3** Ebbene, l’adozione del D.M. 10 febbraio 2014 non ha comunque fatto venir meno la vigenza della menzionata disposizione di cui all’art. 2, D.P.R. n. 89/2007, a norma della quale il ruolo di Presidente della Commissione deve essere assunto dal Direttore generale competente.

Il D.M. 10 febbraio 2014, infatti, ha inciso esclusivamente sul numero dei componenti delle Commissioni, e non già sulle particolari qualifiche che gli stessi devono possedere.

Tale circostanza è confermata, da un lato, dal fatto che nel testo del D.M. 10 febbraio 2014 non si rinviene alcuna disposizione incompatibile con la previsione di cui all'art. 2, D.P.R. n. 89/2007 e, dall'altro, dalla portata dell'art. 13, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, secondo cui il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo avrebbe dovuto rideterminare, con proprio decreto, esclusivamente il numero dei componenti degli organismi collegiali.

**IV.4** Nel caso in esame la Dott.sa Antonietta Cerocchi ha assunto le funzioni di Presidente pur non rivestendo la carica di Direttore Generale presso nessuna delle Direzione del Ministero competente. Da tale circostanza discende l'illegittimità di tutte le attività poste in essere dalla Commissione.

\*

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* è negli argomenti in diritto precedentemente esposti.

Con riferimento al *periculum*, si rappresenta, in primo luogo, che l'attesa di una eventuale decisione di merito ad opera dell'Ecc.mo TAR risulta difficilmente compatibile con le finalità proprie di una erogazione annuale di contributi statali: in assenza di un provvedimento cautelare alla Ricorrente non resterà che presentare una nuova domanda e tentare di ammortizzare il pregiudizio economico che ha subito per l'illegittima mancata assegnazione del contributo.

Il comparto Musica è in enorme crescita e le risorse economiche che sono stanziare consentirebbero alla Ricorrente, qualora venisse ammessa previa rivalutazione del punteggio attribuito, di accedere ai contributi essenziali per lo sviluppo della sua attività.

Difatti, l'assenza del finanziamento si è già riverberata sulle collaborazioni, contratti di lavoro, spettacoli in programma: allo stato è ipotizzabile un pregiudizio che in termini economici è quantificabile all'incirca nell'importo di € 120.000,00 (= centoventimila/00) in tre anni.

Peraltro si deve evidenziare come l'esito della procedura in esame sia intervenuto solamente nel mese di agosto, ossia a ridosso delle attività programmate dalla Ricorrente se non addirittura durante lo svolgimento delle medesime, e per le quali sono stati assunti notevoli impegni economici.

In questa prospettiva, tesa evidentemente a valorizzare il panorama culturale italiano, sarebbe opportuno che operatori come la Ricorrente vengano sostenuti dalle Amministrazioni di riferimento, e non illegittimamente ed immotivatamente esclusi da una procedura per la quale la domanda (chiaramente) è stata valutata in maniera superficiale.

È, pertanto, evidente la ricorrenza delle esigenze cautelari, che tuttavia potrebbero essere soddisfatte anche attraverso l'eventuale fissazione a breve dell'udienza pubblica *ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm.*.

\* \* \*

P.Q.M.

si confida affinché l'Ecc.mo TAR adito, previa adozione di idonee misure cautelari, voglia accogliere il presente ricorso e le correlate istanze.

Con vittoria di spese, onorari e altre competenze come per legge.

Roma, 31 ottobre 2022.

Avv. Silvio Pascucci